REGOLAMENTO (CEE) N. 103/69 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1969

che stabilisce le modalità d'applicazione per il riporto di una parte della produzione di zucchero alla campagna saccarifera successiva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2100/68 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la possibilità per ogni fabbricante di zucchero che non applica il sistema cosiddetto del prezzo misto previsto dall'articolo 31 dello stesso regolamento, di riportare una parte della sua produzione sino a concorrenza di una quantità massima pari al 10 % della quota di base ; che è opportuno precisare la nozione di quota di base data in particolare la possibilità concessa agli Stati membri di modificare entro taluni limiti le quote di base ai sensi del regolamento n. 1027/67/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1967, relativo alla fissazione delle quote di base per lo zucchero (3) ;

considerando che è opportuno, in particolare ai fini di controllo, prevedere la comunicazione, da parte dei fabbricanti di zucchero, di taluni dati relativi alla quantità riportata ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 748/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, relativo alle norme generali per il riporto di una parte della produzione di zucchero alla campagna saccarifera successiva (4), i fabbricanti di zucchero sono obbligati, con riserva del rimborso di parte delle spese d'immagazzinaggio dello zucchero riportato, a pagare per le barbabietole trasformate corrispondenti al quantitativo di zucchero riportato, il prezzo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE ; che è opportuno, considerato il loro carattere tecnico, che la conversione della quantità di zucchero riportato in barbabietole e la ripartizione di tali barbatietole tra i bieticoltori interessati, siano regolati dall'accordo interprofessionale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68 ;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (5), prevede un termine di pagamento degli eventuali acconti e di versamento del saldo del prezzo di acquisto delle barbabietole non riportate ; che, al fine di non instaurare nella Comunità trattamenti differenziati tra i produttori di barbabietole, è necessario prevedere, per il pagamento delle barbabietole corrispondente alla quantità di zucchero riportato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 748/68, gli stessi termini risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 206/68 per le barbabietole non riportate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La quota di base di cui all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE è quella applicabile per la campagna saccarifera nel corso della quale ha avuto luogo la produzione della quantità di zucchero da riportare.

Articolo 2

1. All'atto della comunicazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE, il fabbricante di zucchero indica per ogni zuccherificio o impresa interessati e per la quantità della sua produzione da riportare :

a) il peso netto tal quale, per quanto riguarda lo zucchero bianco ;

b) il peso netto tal quale ed altresí quest'ultimo espresso in zucchero bianco, per quanto riguarda lo zucchero greggio, lo zucchero invertito e gli sciroppi ;

c) il luogo o i luoghi d'immagazzinaggio e la quantità di prodotti ivi immagazzinati.

2. Il fabbricante di zucchero che ha riportato una parte della sua produzione comunica nel più breve termine allo Stato membro interessato ogni modifica dei dati indicati ai sensi paragrafo 1, lettera c), verificatasi nel corso di durata dell'immagazzinaggio obbligatorio.

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 4.
(3) GU n. 313 del 22. 12. 1967, pag. 2.
(4) GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 47 del 23. 2. 1968, pag. 1.

Articolo 3

1. La possibilità di riportare una quantità di zucchero di barbabietole alla campagna saccarifera successiva, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68, è consentita soltanto se l'accordo interprofessionale di cui allo stesso paragrafo prevede le modalità concernenti la quantità di barbabietole, che corrisponde alla quantità di zucchero da riportare, e la ripartizione di queste barbabietole tra i venditori di barbabietole.

2. Per la campagna saccarifera 1968/1969 la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta se l'accordo interprofessionale che prevede le modalità di cui al detto paragrafo è concluso al piú tardi il 28 febbraio 1969.

Articolo 4

Ogni fabbricante di zucchero che riporta una quantità di zucchero alla campagna saccarifera successiva effettua il pagamento delle barbabietole corrispondenti alla quantità riportata nei termini fissati dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 206/68.

L'accordo interprofessionale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68 può derogare a tale disposizione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 104/69 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1969

relativo alla fine dell'applicazione di misure d'intervento in Germania e in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare gli articoli 6, paragrafo 4, 25 e 33,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1576/68 della Commissione, del 9 ottobre 1968, relativo all'applicazione in Francia delle misure di intervento nel settore delle carni bovine (2), parzialmente abrogato dal regolamento (CEE) n. 1741/68 (3), sono state decise in Francia misure d'intervento per le « vaches 1re qualité », nonché per le carni che provengono da queste vacche che rispondono alle presentazioni di cui al punto 1, a) e c), dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1097/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione di misure d'intervento nel settore delle carni bovine (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1831/68 (5) ; che a norma del regolamento (CEE) n. 2092/68 della Commissione, del 20 dicembre 1968, relativo alla fine in Francia di misure d'intervento nel settore delle carni bovine (6), è stata sospesa la sua applicazione ; che tale sospensione era stata decisa in considerazione di una nuova applicazione a breve termine delle misure d'intervento in vigore ;

considerando tuttavia che in Francia il prezzo delle « vaches 1re qualité » è in rialzo ; che ci si può aspettare che tale evoluzione continuerà ; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1576/68 ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 247 del 10. 10. 1968, pag. 11.
(3) GU n. L 268 del 1°. 11. 1968, pag. 47.
(4) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 5.
(5) GU n. L 279 del 16. 11. 1968, pag. 7.
(6) GU n. L 307 del 21. 12. 1968, pag. 22.